

Causa Huzuneanu c. Italia – Prima sezione – sentenza 1° settembre 2016 (ricorso n. 36043/08)

Diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di difesa – Giudizio in contumacia – Mancata conoscenza da parte dell'imputato delle accuse formulate nei suoi confronti - Impossibilità di ottenere un nuovo giudizio sul merito – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di difesa, l'impossibilità per l'imputato giudicato in contumacia - che non si sia sottratto alla giustizia e non abbia rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali - di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto.

Fatto. Il ricorrente è un cittadino rumeno che era stato condannato in contumacia a ventotto anni di reclusione per il reato di omicidio volontario. Arrestato in Romania in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità italiane, venne estradato in Italia.

Egli presentò domanda di restituzione in termini per impugnare la condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., sostenendo che non si era sottratto volontariamente alla giustizia e che non aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento penale nei suoi confronti fino al momento del suo arresto. La Corte d'appello accolse la domanda di restituzione in termini, consentendogli però unicamente di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna, in quanto questo era l'unico ricorso che l'avvocato nominatogli d'ufficio non aveva esperito.

Avverso tale decisione il ricorrente propose ricorso, sostenendo di avere diritto a un giudizio sul merito e non di mera legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della riapertura del processo e prendervi parte per presentare la sua difesa, in quanto l'avvocato d'ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili.

Il sig. Huzuneanu, dopo aver promosso invano un nuovo ricorso per cassazione sulla base di una sentenza della Corte costituzionale a lui favorevole¹, ha adito la Corte EDU, lamentando di essere stato condannato in contumacia senza avere avuto l'opportunità di presentare la propria difesa dinanzi agli organi giudiziari italiani, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU. La Corte rammenta che un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione. Si ha, invece, diniego di giustizia quando un individuo, condannato in absentia, non può ottenere un nuovo giudizio sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi.

Accertato che il ricorrente non ha rinunciato al suo diritto di comparire e che non era stato informato delle accuse formulate nei suoi confronti, si tratta di stabilire se la difesa da parte di un avvocato d'ufficio abbia costituito una garanzia sufficiente contro il rischio del processo iniquo.

La Corte ritiene che i diritti della difesa di un imputato – che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragionevole» o quello del «ne bis in idem», o, a fortiori, per preoccupazioni legate al carico di lavoro dei tribunali. La comparizione di un imputato è di fondamentale importanza sia sotto il profilo del diritto di quest'ultimo di essere sentito sia della necessità di controllare l'esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con la versione della vittima, di cui si devono proteggere gli interessi, nonché dei testimoni.

¹ La Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'articolo 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non permetteva all'imputato, che non avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento, di ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la decisione resa in contumacia quando lo stesso ricorso era stato interposto in precedenza dall'avvocato (sentenza n. 317 del 2009).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile. Pertanto la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 CEDU – sul diritto di difesa: Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 29, Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, § 33, Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 66, Medenica c. Svizzera, n. 20491/92, § 55, Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 82).